

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **127/1989** (ECLI:IT:COST:1989:127)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **09/02/1989**; Decisione del **06/03/1989**

Deposito del **16/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **22/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12927**

Atti decisi:

N. 127

ORDINANZA 6-16 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO; prof. Renato DELL'ANDRO; prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Indrieri Francesco, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1988, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 23 giugno 1988 il Pretore di Sampierdarena sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 codice penale, con riferimento agli artt. 27,

comma terzo, e 3, comma secondo della Costituzione,

che rappresentava il Pretore nell'ordinanza l'inapplicabilità alla fattispecie in esame delle sanzioni sostitutive di cui al procedimento ex art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a causa dell'elevato minimo edittale della pena;

che uguale ostacolo - secondo il Pretore - il detto minimo opponeva all'applicabilità delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della stessa legge, eccezion fatta per quella della semidetenzione;

che un siffatto trattamento sanzionatorio edittale doveva, perciò, considerarsi eccessivo e del tutto sproporzionato in relazione a talune concrete manifestazioni della fattispecie, in ordine alle quali veniva a risultare impeditivo rispetto alle finalità di rieducazione del condannato e di risocializzazione, così violandosi il principio di cui all'art. 27, comma terzo, della Costituzione;

che, peraltro, pari violazione veniva a verificarsi quanto all'art. 3 della Costituzione a causa dell'irragionevolezza di un minimo così elevato, specie se confrontato con quelli di altre fattispecie molto più gravi dell'oltraggio;

che, pertanto, il Pretore, lamentando che già in una precedente analoga questione aveva, fra l'altro, adombrato il riferimento all'art. 27 della Costituzione, e per gli stessi motivi, senza che la Corte si fosse sul punto pronunciata, chiedeva declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'articolo impugnato, nella parte in cui prevede il minimo della pena nella misura di mesi sei di reclusione;

che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio davanti alla Corte;

considerato che il Pretore chiede l'intervento della Corte sul sistema sanzionatorio, riservato al potere discrezionale del legislatore, salvo le eccezionali ipotesi in cui la sanzione comminata abbia a risultare di per sé palesemente irrazionale ed arbitraria rispetto al disvalore della fattispecie, così come formulata e voluta dal legislatore nel quadro generale della sua politica legislativa;

che peraltro, se quel minimo edittale e lo stesso disvalore della fattispecie, possono in qualche misura non più corrispondere all'attuale stato della coscienza sociale ed allo spirito informatore della Costituzione repubblicana, compete al legislatore avvertirlo e deciderlo, come questa Corte ha già rilevato (cfr. in particolare sentenza 19 luglio 1968 n. 109, nonché sentenza 28 novembre 1972 n. 165);

che, per quanto si riferisce all'impossibilità di far luogo a talune sanzioni sostitutive, si tratta evidentemente di una conseguenza di quanto sopra, dato che il legislatore, avendo attribuito alla fattispecie quel certo astratto disvalore e determinate conseguenze sanzionatorie, ritenute ad esso congrue, dette conseguenze si riverberano poi necessariamente anche sull'applicabilità delle sanzioni sostitutive;

che, peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fine rieducativo e risocializzante della pena, ex art. 27, terzo comma, della Costituzione va riferito alla fase di esecuzione della pena, che la recente legislazione ha, infatti, adeguato ai più moderni concetti del trattamento penitenziario (cfr. sentenze n. 119 del 1975; n. 143 del 1974; n. 18 del 1973, n. 22 del 1971), in guisa che, per tutte queste ultime ragioni, la precedente pronuncia aveva ritenuto assorbente il profilo concernente il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 codice penale, con riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 3, comma secondo della Costituzione, sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 23 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.